


Committente: SOC. SAMMI S.R.L. VIA CAMILLO HAJECH, 14 20129 - MILANO C.F./P.IVA: 03577900966 Amministratore unico: Sig.ra Chiara Mapelli (C.F. MPL CHR 75A43 F205A)		Titolarita' Conduuttore	Firme
Localita' COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) VIA CERVARA, 10 - N.C.E.U. FG. 12, MAPP.LI 199, 308, 310		<input checked="" type="checkbox"/> S.U.A. <input type="checkbox"/> Aut. Paesaggistica <input type="checkbox"/> Variante <input type="checkbox"/> Sanatoria	
Progetto STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO E CONTESTUALE RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER INTERVENTO DI RECUPERO FUNZIONALE DI PORZIONE DI FABBRICATO RICOMPRESA TRA IL CHIOSTRO ED IL CORPO CONVENTUALE CON INSERIMENTO DI ASCENSORE PER DISABILI E REALIZZAZIONE DI DUE SERRE NEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE TURISTICO CULTURALE DELL'EX CONVENTO DI SAN GIROLAMO DELLA CERVARA. INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO NORMATIVO DEGLI ELABORATI E DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ISTANZA DEL 28/03/2018 AVENTE PROT. 11918			
Oggetto della tavola S.U.A. - SCHEDA INFORMATIVA PROCEDURE CONCERTATIVE		Tav. n.	A2
Progettista: Architetti Fazio Piscitello Associati Via F. Vinelli 9/6 - 16043 Chiavari (GE) Tel. 347/0343578 - mail: davide.piscitello@afpa.it		Data: NOVEMBRE 2024	Aggiornamento:
Collaboratore:		Timbro 	

SCHEDA INFORMATIVA

A. INDICAZIONE DEL PROCEDIMENTO CHE SI VUOLE ATTIVARE PER LA REALIZZAZIONE DI UN S.U.A. E CONTESTUALE RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSIVA DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE TURISTICO CULTURALE E CONGRESSUALE DELL'EX CONVENTO DI S. GIROLAMO DELLA CERVARA NEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) IN VIA CERVARA 10, CENSITO AL LOCALE N.C.T. AL FG. 12, MAPPALI 199, 308, 310.

- ☐ Accordo di Pianificazione ex art 57 l.r. 36/1997 e s.m.
- ☐ Accordo di Programma ex art 58 e 84, comma 1, l.r. 36/1997 e s.m. e 34 D.Lgs n. 267/2000
- ☒ Conferenza di Servizi ex art. 59 e 84, comma 2, l.r. 36/1997 e art. 14, 14bis e 14ter della L. 241/1990 e s.m. e i.
- ☐ Conferenza di Servizi ex art. 18 l.r. 9/1999 e s.m.
- ☐ Altra procedura

B. DATI SINTETICI DI DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:
--

1. TIPO DI INTERVENTO:	
[] Nuova costruzione	[] Ampliamento [X] Ristrutturazione [] Altro
2. DATI QUANTITATIVI:	
Superficie interessata (S.U.A.) mq. 11.001,00 relativo al Complesso della Cervara	
Superficie coperta ESISTENTE	mq. 3.621,93
Superficie coperta in PROGETTO	mq. 280,70
Altezza massima ESISTENTE	mt. 21,76
3. DESTINAZIONI D'USO PREVISTE:	
[X] Residenziale [] Ricettiva [] Agricola [] Infrastrutturale [] Servizi pubblici	
[X] Produttiva: [] industriale	
	[] commerciale/direzionale
Opere di urbanizzazione previste: [] da eseguire.....	
	[X] da monetizzare.....

- | |
|-----------------------|
| 2. DATI QUANTITATIVI: |
|-----------------------|

Superficie interessata (S.U.A.) mq. 11.001,00 relativo al Complesso della Cervara	
Superficie coperta	ESISTENTE mq. 3.621,93
Superficie coperta in	PROGETTO mq. 280,70
Altezza massima	ESISTENTE mt. 21,76

[X] Residenziale [] Ricettiva [] Agricola [] Infrastrutturale [] Servizi pubblici

[X] Produttiva: [] industriale
[] commerciale/direzionale

Opere di urbanizzazione previste: [] da eseguire.....
[X] da monetizzare.....

- [X] Produttiva: [] industriale
-
- [] commerciale/direzionale

[X] da monetizzare.....

C. LEGITTIMAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA:

1. TITOLARITÀ DELL'AREA: soc. SAMMI Srl con sede in Milano, via Camillo Hajech n°14
Ing. CHIARA MAPELLI titolare del contratto di locazione
(proprietà o altro titolo di disponibilità giuridica): proprietà GEMA S.r.l., con sede in Milano via
Camillo Hajech n° 14, Amministratore e Socio Unico Gianenrico Mapelli con atto 7910 in data
09/03/2017
A rogito Notaio Valerio Tacchini
2. REQUISITI PERSONALI DEL RICHIEDENTE (in caso di procedura di sportello per le attività
produttive):

**D. RAPPORTO CON STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE E/O
OPERANTE IN SALVAGUARDIA:**

1. INDIVIDUAZIONE DELL'AMBITO O DEL DISTRETTO del Piano Urbanistico Comunale (PUC)
vigente od eventualmente di quello adottato operante in salvaguardia ovvero della ZONA dello
Strumento Urbanistico Generale (SUG) vigente od in itinere, con specificazione
dell'assoggettamento a Progetto Urbanistico Operativo (PUO) o a Strumento Urbanistico
Attuativo (SUA) o a titolo edilizio convenzionato ovvero a titolo edilizio diretto:

Strumento Urbanistico Comunale vigente: ☐ PUC ☒ PRG ☐ RE/PF

Data di approvazione D.P.G.R. n° 965 del 13/11/95 e s.m.i. D.P.G.R. 536 del 09/09/96 in vigore dal
2/1/1996

Disciplina dell'area interessata: zona 10 "RISPETTO ASSOLUTO"

Norme di Attuazione interessate: art. 23, capitolo III

Strumento Urbanistico Comunale adottato operante in salvaguardia: ☐ PUC ☐ PRG ☐ RE/PF

Data adozione DCC

Stadio procedimentale.....
prevista.....

Disciplina

Programma turistico: ☐ SI ☒ NO

Classificazione acustica ex L. 26.10.1995 n. 447 e art. 7 L. 20.3.1998 n. 12: zona IIA

Subdelega autorizzazione paesistico-ambientale ex art. 1 l.r. n. 20/1991: ☒ SI ☐ NO

Ente competente al rilascio dell'autorizzazione paesistico-ambientale ex l.r. n. 20/1991:

- Regione ☐
- Provincia ☐
- Comune ☒
- Ente Parco Portofino
- SABAP Liguria

2. Eventuali PUO o SUA vigenti od operanti in salvaguardia (tipo)
.....
Data approvazione/adozione

E. LOCALIZZAZIONE INTERVENTO RISPETTO A PIANI TERRITORIALI DI LIVELLO REGIONALE E/O PROVINCIALE CON INDICAZIONE DELLE PREVISIONI IVI OPERANTI:

1. **P.T.C.P.** Assetto Insediativo IS-CE, ME Assetto Geomorfologico MA Assetto Vegetazionale COL-ISS-MA
Norme di Attuazione interessate: artt. 48, 57, 58, 60, 64, 71
2. **P.T.C. Provinciale** vigente e/o operante in salvaguardia limitatamente alle previsioni aventi valore prescrittivo: approvato con D.C.P. n. 1 del 22.1.2002 – ambito 2.1 Golfo

tav. n° 10, tema 5.5 – lettura del paesaggio per episodi: ville ed aree verdi di pausa, edifici specialistici dismessi di interesse paesistico.

tav. n° 13, cap. 6 - sistema del verde a livello provinciale: aree verdi strutturate nell'ambito dei sistemi insediativi urbani (DF)

tav n° 40, tema 5.4 sistema insediativo: 7) aree verdi di pausa e cornice
3. **Piani di Bacino:** D.L. 180/98 - Ambito 15, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 67 del 12/12/2002 e con Delibera del Consiglio Provinciale n. 48 del 15/10/2003, pubblicata ultima modifica con DCP n° 22 del 06/05/2009 ed entrato in vigore in data 19/08/2009, Disciplina di riferimento:
 - carta della suscettività al dissesto, ambito n° 231070: parte PG1 (suscettività bassa) e parte PG2 (suscettività media)
 - carta del rischio idrogeologico, ambito n° 231070: parte R1 (rischio moderato) e parte R2 (rischio medio)
 - carta del reticolo idrografico e della rete idrografica significativa, ambito n° 231070: non sono presenti corsi d'acqua.

Altri Piani territoriali o settoriali eventualmente rilevanti quali:

1. **PTC della Costa** approvato con D.C.R. n° 64 del 25/02/2000: Disciplina di riferimento
2. **PTC Area Centrale Ligure:** Disciplina di riferimento: ambito 3 –TIGULLIO OCCIDENTALE
3. **Piani dei Parchi limitatamente alle previsioni con valore prescrittivo:**

Piano del Parco Naturale e Regionale del Monte di Portofino adottato con D.E.P. n° 77 del 05/11/2001, approvato con D.C.R. n° 33 del 26/06/2002: Disciplina di riferimento art. 12 (area di sviluppo D2) regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio adottato con D.E.P. n° 01 del 13/02/2004 e con D.C.R. n° 25 del 28/06/2007: art. 26, punto 3, lett. d) e punto 4
4. **Piano delle Attività di Cava:** Disciplina di riferimento

F. SPECIFICAZIONE DELLE EVENTUALI VARIANTI PROPOSTE

**F. SPECIFICAZIONE DELLE EVENTUALI VARIANTI PROPOSTE
DALL'INTERVENTO:**

DALL'INTERVENTO:

AL PUC o SUG VIGENTE
AL PUC o SUG IN ITINERE
A PUO o SUA VIGENTI
AL PTCP
AL PTC PROVINCIALE
AD ALTRI PIANI

**G. INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE COMPETENTE AD APPROVARE IL PROGETTO E
LE RELATIVE VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI O AI PIANI
TERRITORIALI AI SENSI DELLA L.R. N. 36/1997 E S.M.**

- per gli aspetti urbanistici ed edilizi:

ENTE PARCO di PORTOFINO e COMUNE DI S. MARGHERITA LIGURE

- per gli aspetti paesaggistici ed ambientali:

ENTE PARCO di PORTOFINO, Città Metropolitana, REGIONE e SBAAL

- per gli aspetti relativi al vincolo monumentale:

SABAP Liguria

**H. ASSOGGETTAMENTO A PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L.R. 38/1998:**

[] VIA STATALE ai sensi dell'art. 7bis comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 in quanto inseriti nell'ALLEGATO II, parte seconda del decreto medesimo, alla lettera

[] VIA REGIONALE in quanto inseriti nell'ALLEGATO III, parte seconda D. Lgs. n. 152/2006 alla lett.

[] VERIFICA SCREENING in quanto inseriti nell'ALLEGATO IV, parte seconda D. Lgs. n. 152/2006 alla lettera

I. VINCOLI OPERANTI NELL'AREA DI INTERVENTO:

1. VINCOLI SPECIFICI:

☐ ☐ **Aree percorse dal fuoco:** l'iniziativa è procedibile soltanto ove non ricada nei divieti di cui alla normativa vigente, allo stato l'art. 10 L. 21.11.2000 n. 353

X **Paesaggistici** Parte III D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Estremi provvedimento imposizione del vincolo ovvero indicazione della zona tutelata (es. territori costieri, contermini a corsi d'acqua pubblici, foreste e boschi, usi civici)

- PROMONTORIO DI PORTOFINO BELVEDERE SULLA RIVIERA LIGURE, cod. 070247, D.M. 11/06/1954 pubblicato sulla G.U. n° 140 del 22/06/1954
- TERRITORIO COSTIERO ex art. 142, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 42/2004

☐ X ☐ **Storico-Artistici ed Archeologici** Parte II D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Estremi provvedimento d'imposizione del vincolo ovvero indicazione del bene o della zona tutelata
Chiesa e Convento della Cervara, codice NCTN 07/00109711, Decreto Ministero della Educazione Nazionale del 14/04/1937

☐ ☐ **Sismico** (L. 2.2.1974 n. 64 e l.r. 21.7.1983 n. 29)

X **Idrogeologico** (R.D. L. 30.12.1923 n. 3267 e l.r. 22.1.1999 n. 4 Capo II)

☐ **Siti di Importanza Comunitaria (SIC Terrestre)** (D.P.R. n. 357/1997, D.M. 03/04/2000) IT 1332603 n° 68, Parco Portofino

☐ **Zone speciali di Conservazione (ZPS)** (D.P.R. n. 357/1997)

☐ **Acque superficiali e sotterranee destinate ad uso umano** (D.Lgs 11.5.1999 n. 152 e l.r. 16.8.1995 n. 43)

[] **Aree soggette a bonifiche** (art. 17 D.Lgs 5.2.1997 n. 22 e D.M: 25.10.1999 n. 471)

☐ **Altri Vincoli da specificare**

2. ZONE DI RISPETTO:

☐ ☐ **Cimiteriale** (art. 338 R.D. 27.7.1934 n. 1265 e s.m)

☐ ☐ **Idraulico** (art. 26 l.r. 28.1.1993 n. 9 e Piani di Bacino)

☐ ☐ **Elettrodotto** (art. 72 duodecies l.r. 21.6.1999 n. 18 e L. 22.2.2001 n. 36)

☐ ☐ **Stradale** (D.Lgs n. 285/1992 e s.m.)

☐ ☐ **Ferroviario** (D.P.R. 11.7.1980 n. 753 e s.m.)

☐ ☐ **Servitù militari** (L. 24.12.1976 n. 898 e s. e i., D.P.R. 17.12.1979 n. 780 e s.m. e i.,)

☐ ☐ **Usi civici** (L. 12.6.1927 n. 1766 e s.m., l.r. 27/2002)

☐ ☐ **Gasdotti** (D.M. 24.11.1964)

☐ ☐ **Aeroportuale** (L. n. 58/1963 e s.m. e art. 714 e seguenti del codice navigazione.)

☐ ☐ **Altre da specificare**

J. SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL PROGETTISTA CON INDICAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI E DEL DOMICILIO.

Dott. Arch. DAVIDE PISCITELLO nato a Rapallo (GE) il 29/10/1971 (C. F. PSC DVD 71R29 H183J) - P. I.V.A. 02915010991) con studio in Chiavari (GE) in via F. Vinelli 9/6 iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Genova al n° 2638, tel. 347/0343578, e-mail davide.piscitello@afpa.it – pec: davide.piscitello@archiworldpec.it

K. VERIFICA, PER QUANTO DI COMPETENZA, DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE INDICENTE LA CONFERENZA DI SERVIZI O PROMOTRICE L'ACCORDO DI PROGRAMMA O DI PIANIFICAZIONE (DI REGOLA COMUNE).

N. 141904 di Repertorio

N. 20833 di Raccolta

ATTO DI SCISSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di febbraio

16 febbraio 2017

In Milano, Largo Donegani n. 2, nel mio studio.

Avanti a me dr. Valerio Tacchini, notaio in Milano, iscritto presso il competente Collegio Notarile,

è comparso

MAPELLI Gian Enrico Maria (o MAPELLI Gianenrico o MAPELLI Gianenrico Maria), nato a Milano il 6 agosto 1942, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui *infra*, il quale dichiara di intervenire non in proprio ma in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società

"MONTANINO S.R.L.",

con socio unico, con sede in Milano, via Hajech Camillo n. 14, capitale sociale euro 46.800,00 (quarantaseimilaottocento), interamente versato, iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano al numero e col codice fiscale **03387080157**, P.IVA **10331430156**, R.E.A. n. **MI-893786**, munito degli occorrenti poteri e in esecuzione della delibera assembleare di approvazione del progetto di scissione in data **29 agosto 2016**, n. **139202/19968** di repertorio a mio rogito, registrato a Milano 1 in data 8 settembre 2016 al n. 29767 Serie 1T.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi chiede di far constare della scissione della società suddetta con assegnazione di parte del patrimonio ad una società a responsabilità limitata di nuova costituzione a sensi dell'art. 2506 c.c.

P r e m e s s o:

A)= che il **progetto di scissione**, approvato con la delibera innanzi citata, contiene tutte le indicazioni prescritte dall'art. 2506-bis c.c. e, quindi, anche la esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare alla nuova società;

B)= che detto progetto di scissione è stato **depositato** per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano in data **2 agosto 2016** prot. n. 296343/2016 ed **iscritto** nel Registro delle Imprese in data **4 agosto 2016**;

C)= che detto progetto di scissione è stato depositato presso la sede sociale a far tempo dal **2 agosto 2016** unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione della società e allo statuto della costituenda società, dandosi atto che i soci hanno rinunciato al termine previsto a loro favore dall'art. 2501-ter e dall'art. 2501 septies c.c., come richiamati dall'art. 2506-ter co. 5 c.c.;

K. VERIFICA, PER QUANTO DI COMPETENZA, DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE INDICENTE LA CONFERENZA DI SERVIZI O PROMOTRICE L'ACCORDO DI PROGRAMMA O DI PIANIFICAZIONE (DI REGOLA COMUNE).

F. SPECIFICAZIONE DELLE EVENTUALI VARIANTI PROPOSTE

**F. SPECIFICAZIONE DELLE EVENTUALI VARIANTI PROPOSTE
DALL'INTERVENTO:**

DALL'INTERVENTO:

AL PUC o SUG VIGENTE
AL PUC o SUG IN ITINERE
A PUO o SUA VIGENTI
AL PTCP
AL PTC PROVINCIALE
AD ALTRI PIANI

G. INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE COMPETENTE AD APPROVARE IL PROGETTO E LE RELATIVE VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI O AI PIANI TERRITORIALI AI SENSI DELLA L.R. N. 36/1997 E S.M.

- per gli aspetti urbanistici ed edilizi:

ENTE PARCO di PORTOFINO e COMUNE DI S. MARGHERITA LIGURE

- per gli aspetti paesaggistici ed ambientali:

ENTE PARCO di PORTOFINO, Città Metropolitana, REGIONE e SBAAL

- per gli aspetti relativi al vincolo monumentale:

SABAP Liguria

H. ASSOGGETTAMENTO A PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA L.R. 38/1998:

[] VIA STATALE in quanto inseriti nell'ALLEGATO 1 DELLA l. r. n. 38/1998 alla lettera ..., ovvero in quanto modifica sostanziale di progetto già sottoposto a procedura di VIA statale (art. 2, comma 2)

[] VIA REGIONALE in quanto inseriti nell'ALLEGATO 2 alla lettera(ART. 2, comma 3)

[] VERIFICA SCREENING in quanto inseriti nell'ALLEGATO 3 alla lettera

I. VINCOLI OPERANTI NELL'AREA DI INTERVENTO:

1. VINCOLI SPECIFICI:

☐ ☐ **Aree percorse dal fuoco:** l'iniziativa è procedibile soltanto ove non ricada nei divieti di cui alla normativa vigente, allo stato l'art. 10 L. 21.11.2000 n. 353

D)= che le quote della società costituenda "GEMA S.R.L." vengono, in dipendenza causale dalla scissione, attribuite integralmente al socio unico della società scissa "MONTANINO S.R.L." sig. MAPELLI Gian Enrico Maria sopra generalizzato e, pertanto, non si è provveduto alla determinazione di alcun rapporto di cambio;

E)= che la citata **assemblea portante approvazione del progetto di scissione** della società "MONTANINO S.R.L." a mio rogito, innanzi citata, è stata **depositata** presso il Registro delle Imprese di Milano in data **31 agosto 2016** prot. n. 317324/2016 ed **iscritta** nel Registro delle Imprese in data **1 settembre 2016**;

F)= che detta società intende dar corso alla scissione essendo decorso il termine di cui all'art. 2503 c.c., come richiamato dall'art. 2506-ter del c.c.

A tale fine, il comparente, nella sua qualità, consapevole delle responsabilità e sanzioni, anche penali, previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 48 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, a titolo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dichiara che non è stata notificata dai creditori opposizione alcuna.

T u t t o c i ò p r e m e s s o
e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, il comparente, nella sua qualità, avvalendosi dei poteri allo stesso conferiti nella citata assemblea in relazione alla premessa narrativa,

d i c h i a r a
farsi luogo alla scissione della società "MONTANINO S.R.L.", mediante assegnazione di parte del suo patrimonio ad una nuova società a responsabilità limitata con:

denominazione: **"GEMA S.R.L."**;

sede: **Milano**, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese e che si indica in via Hajech Camillo n. 14;

capitale sociale: euro **10.000,00** (diecimila), secondo il progetto di scissione approvato dalla più volte citata delibera di assemblea a mio rogito in data 29 agosto 2016.

D i c o n s e g u e n z a
1) Viene costituita la società **"GEMA S.R.L."**, con socio unico, retta dallo statuto approvato dall'assemblea che ha approvato il progetto di scissione e che qui nuovamente si allega sotto la lettera **"A"**, con:

oggetto: *l'affitto, l'amministrazione, la conduzione e l'utilizzazione in genere di immobili.*

La società potrà altresì porre in essere qualsiasi operazione, immobiliare ritenuta necessaria o utile dagli amministratori, purché accessoria e strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la

prestazione di avalli, fideiussioni ed ogni garanzia anche reale.

2) Alla società beneficiaria viene assegnato il compendio patrimoniale costituito dal ramo di azienda di natura immobiliare dettagliatamente descritto nel progetto di scissione e, analiticamente, nella situazione patrimoniale di riferimento degli elementi trasferiti alla beneficiaria (già allegata sub. 3 al progetto di scissione) che, al presente atto, nuovamente si allega sotto la lettera "B", da cui risulta anche il valore contabile complessivo degli stessi come risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 posto a base della operazione.

Tutti i restanti elementi dell'attivo e del passivo della società scissa diversi dalle immobilizzazioni sopra richiamate, resteranno di competenza, nessuno escluso, della "MONTANINO S.R.L."; resteranno, altresì, imputate le eventuali sopravvenienze attive e/o passive.

L'assegnazione degli elementi patrimoniali della società scissa avviene secondo il principio della continuità contabile dei valori di ciascun bene.

Si dà atto, ai fini delle trascrizioni e delle vulture nei Pubblici Registri, che, di compendio del patrimonio assegnato, vi sono beni immobili in Comune di **Santa Margherita Ligure** e, in particolare:

i= Cervara - Abbazia di San Girolamo al Monte di Portofino - Complesso Monumentale e Dimora Storica - Lungomare Raffaele Rossetti, **via Cervara n. 10;**

ii= complesso immobiliare di **via Cairoli n. 10/12/14/16**, quali identificati catastalmente nelle visure catastali che si allegano al presente atto sotto la lettera "C".

Si precisa che, in relazione al bene immobile in Comune di Santa Margherita Ligure, Cervara - Abbazia di San Girolamo al Monte di Portofino - Complesso Monumentale e Dimora Storica - Lungomare Raffaele Rossetti, Via Cervara n. 10, verrà effettuata la prescritta denuncia ai sensi dell'art. 59 D.lgs. 42/2004 a cura dell'organo amministrativo della società scissa.

3) Per effetto della scissione, il patrimonio netto della società scissa "MONTANINO S.R.L." diminuirà di euro **346.254,25** (trecentoquarantaseimiladuecentocinquantaquattro e venticinque) che verranno imputati in capo alla società beneficiaria alle seguenti voci di bilancio e per i seguenti valori:

- **CAPITALE SOCIALE:** euro **10.000,00** (diecimila virgola zero zero);

- **RISERVA MONETARIA EX LEGE 72/83 LA CERVARA:** euro **1.704,27** (millesettecentoquattro virgola ventisette);

- **RISERVA DI CAPITALE SOCIETA' INCORPORATA:** euro **334.549,98**

(trecentotrentaquattromilacinquecentoquarantanove virgola novantotto).

Parallelamente, ciò comporterà una proporzionale riduzione delle voci di patrimonio netto della scissa "MONTANINO S.R.L." nel modo qui di seguito specificato:

- *CAPITALE SOCIALE*: riduzione per euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);

- *RISERVA MONETARIA EX LEGE 72/83 LA CERVARA*: riduzione per euro 1.704,27 (millesettecentoquattro virgola ventisette);

- *RISERVA DI CAPITALE SOCIETA' INCORPORATA*: euro 334.549,98 (trecentotrentaquattromilacinquecentoquarantanove virgola novantotto).

In dipendenza dal presente atto, si riduce il capitale sociale della società scissa "MONTANINO S.R.L." per euro 10.000,00 (diecimila), prendendo atto della nuova cifra di capitale sociale che viene così decurtato da euro 46.800,00 (quarantaseimilaottocento) ad euro **36.800,00 (trentaseimilaottocento)**, con relativa proporzionale riduzione della quota del socio unico.

Pertanto, si allega nuovamente al presente atto sotto la lettera "D" il testo di statuto sociale della società "MONTANINO S.R.L." così come aggiornato alla nuova inferiore suddetta misura del capitale sociale.

4) La società qui costituita, quindi, sempre per quanto riguarda il complesso patrimoniale trasferitole, subingredisce in ogni rapporto attivo e passivo, in ogni ragione ed azione della società scissa.

A seguito della scissione ed in relazione alla sopra citata delibera, il capitale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), diviso in quote a sensi di legge, spetta interamente all'unico socio della società scissa **MAPELLI Gian Enrico Maria (o MAPELLI Gianenrico o MAPELLI Gianenrico Maria)**, sopra generalizzato.

L'assegnazione delle quote avverrà tramite annotazione a libro soci da effettuarsi, ad opera dell'organo amministrativo della società beneficiaria "GEMA S.R.L.", entro 20 giorni dal giorno successivo a quello di efficacia civilistica della scissione.

Le quote parteciperanno agli utili a decorrere dal bilancio del primo esercizio chiuso successivamente alla data di efficacia civilistica della scissione.

5) Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale della nuova società "GEMA S.R.L.", l'amministrazione della stessa verrà affidata ad un Amministratore Unico che viene nominato, fino a revoca o dimissioni, nella persona di **MAPELLI Gian Enrico Maria (o MAPELLI Gianenrico o MAPELLI Gianenrico Maria)**, nato a Milano il 6 agosto 1942, residente a Milano, via Hajech Camillo n. 14, codice fiscale **MPL GNR 42M06 F205R**.

6) Non sussistono soci aventi particolari diritti.

7) Non sono previsti vantaggi particolari a favore dell'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione.

8) Gli effetti contabili e fiscali della scissione decorreranno, ai sensi dell'art. 2506-quater c.c., dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nel competente Registro delle Imprese.

9) Come per legge, eventuali elementi dell'attivo non citato nel progetto di scissione rimarranno in carico alla società scissa.

Degli elementi del passivo la cui destinazione non fosse desumibile dal progetto risponderanno in solido entrambe le società.

Ciascuna delle società è solidamente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto a ciascuna conferito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico.

Trattamento Tributario

Il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lett. b), Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131.

Ai fini dell'iscrizione a repertorio, il comparente dichiara che il compendio patrimoniale assegnato alla società beneficiaria ha un valore contabile netto di Euro **346.254,25** (trecentoquarantaseimiladuecentocinquantaquattro virgola venticinque).

Spese, imposte e tasse dipendenti dal presente atto sono a carico della società scissa.

Il comparente dispensa espressamente me notaio dalla lettura di quanto allegato al presente atto, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Di questo atto scritto in parte di mio pugno ed in parte da persona di mia fiducia e con mezzo meccanico a sensi di legge su tre fogli per sei pagine non complete, ho dato lettura al signor comparente il quale da me richiesto lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore quindici e dieci circa.

F.to Gian Enrico Maria Mapelli

F.to Valerio Tacchini - Notaio

Allegato "A" al n. 141904/20833 di Repertorio

STATUTO

della società

"GEMA S.R.L."

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione

"GEMA S.R.L."

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Milano, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese.

Su semplice delibera dell'organo amministrativo potranno essere istituite succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e verrà automaticamente prorogata di tre anni in tre anni qualora un socio non richieda lo scioglimento con lettera raccomandata R.R. inviata tre mesi prima delle singole scadenze.

Articolo 5 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'affitto, l'amministrazione, la conduzione e l'utilizzazione in genere di immobili.

La società potrà altresì porre in essere qualsiasi operazione, immobiliare ritenuta necessaria o utile dagli amministratori, purché accessoria e strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la prestazione di avalli, fideiussioni ed ogni garanzia anche reale.

CAPITALE, PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLA SOCIETÀ

Articolo 6 - Capitale sociale

a) Il capitale sociale è di Euro 10.000,00= (euro diecimila/00) suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468, Cod. Civ..

b) Per quanto non qui espressamente previsto si applicano gli artt. 2481 e 2481-bis del codice civile.

c) Il capitale sociale può essere aumentato anche con il conferimento di crediti, di beni in natura, di prestazioni d'opera o servizi ed, in generale, di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Nel caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi, in sostituzione della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria, il socio, a garanzia dell'obbligo assunto, può versare a titolo di cauzione il corrispondente importo in denaro presso la società.

Articolo 7 - Riduzione del capitale sociale

Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi ed alle condizioni di legge, secondo le stesse modalità previste per la modifica del presente statuto.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo, Cod. Civ., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Articolo 8 - Socio moroso

Nel caso di morosità di un socio, ai sensi dell'art. 2466, secondo comma, Cod. Civ., la vendita della sua quota, in mancanza di offerte di acquisto, potrà essere effettuata all'incanto.

Articolo 9 - Finanziamento della società

L'organo amministrativo ha la facoltà di richiedere ai soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, con o senza obbligo di rimborso, secondo modalità che non configurino raccolta di risparmio tra il pubblico.

Gli eventuali finanziamenti saranno fruttiferi o infruttiferi di interessi secondo quanto stabilito nella decisione dei soci.

Articolo 10 - Strumenti di debito

La società può emettere strumenti di debito ai sensi dell'art. 2483, Cod. Civ., con decisione dei soci assunta ai sensi dell'art. 2479 Cod. Civ. e con il voto favorevole di soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Ai soci che non hanno concorso alla decisione spetta il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 Cod. Civ..

La società può raccogliere risparmio presso i soci, con modalità diverse dall'emissione di strumenti finanziari e nel rispetto della delibera del CICR n. 1058 del 19 luglio 2005.

Resta comunque preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

Articolo 11 - Vincoli sulle quote

Nel caso di sequestro della partecipazione il diritto di voto è esercitato dal custode.

I vincoli sulle quote dovranno risultare da apposita iscrizione nel Registro delle Imprese.

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Articolo 12 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

Il socio che intende cedere in tutto o in parte la propria quota ad un terzo deve preventivamente offrirla agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione nell'acquisto, mediante comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Nella comunicazione il socio deve indicare le condizioni offerte dal terzo, in particolare con riguardo al prezzo, e la persona del potenziale acquirente.

I soci intenzionati ad esercitare il diritto di prelazione dovranno informare il socio offerente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese; il diritto di prelazione dovrà essere esercitato alle medesime condizioni offerte dal terzo.

La parte della quota rimasta inoptata potrà essere acquistata dagli altri soci alle medesime condizioni, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione entro i successivi trenta giorni dalla scadenza di cui sopra.

Qualora il diritto di prelazione non venisse esercitato per tutte le quote offerte in vendita il socio offerente sarà libero di cedere la quota offerta in vendita al potenziale acquirente.

Le formalità di cui al presente articolo non si applicano nella ipotesi di trasferimento ai propri genitori, ai figli ed al coniuge.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine. Quanto previsto nel presente articolo si applica altresì in ipotesi di trasferimento della nuda proprietà nonché di trasferimento a titolo gratuito. In quest'ultimo caso, i soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno corrispondere un prezzo pari al valore di mercato delle quote determinato di comune accordo e, in caso di disaccordo, da un arbitratore nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della giurisdizione del Tribunale competente per territorio. Il prezzo così determinato sarà vincolante per le parti.

L'intestazione delle quote ad una società fiduciaria o la reintestazione delle stesse agli effettivi proprietari - previa esibizione del mandato fiduciario - non è soggetta a quanto previsto al comma precedente.

Articolo 13 - Morte del socio

Il trasferimento della partecipazione mortis causa è disciplinato dall'articolo 2284 del Cod. Civ. ed in caso di liquidazione spetta il rimborso della quota in conformità a

quanto previsto dall'art. 2473, Cod. Civ..

RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO. LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE

Articolo 14 - Recesso

Il recesso del socio è regolato dall'art. 2473 Cod. Civ.,

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La comunicazione deve essere inviata entro 30 giorni dalla data della conoscenza, da parte del socio, del fatto che legittima il recesso ovvero dalla data dell'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere data comunicazione al Registro delle Imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 30 giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano trascorsi almeno centoottanta giorni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Articolo 15 - Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 16 - Liquidazione delle quote

Nei casi di recesso, morte o esclusione, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Si applica l'art. 2473, 3° e 4° comma, Cod. Civ..

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 17 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Salvo diverse disposizioni di legge o del presente statuto, e qualunque sia la forma adottata per le deliberazioni, le decisioni sono approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Articolo 18 - Diritto di intervento e di voto

Hanno diritto di prendere parte alle decisioni e di esprimere il proprio voto i soci che risultano iscritti nel Registro delle Imprese, con esclusione dei soci morosi, di quelli titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto

di voto nonché quelli la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria - ove prestate ai sensi dell'articolo 2465, Cod. Civ. - siano scadute o divenute comunque inefficaci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Nel caso di decisioni da assumere con metodo assembleare, hanno diritto di intervento in assemblea i soci ai quali spetta il diritto di voto.

I soci inoltre hanno la possibilità di votare a distanza, con strumenti elettronici.

Articolo 19 - Consultazione scritta e consenso manifestato per iscritto

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo 20, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Ai fini della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto possono essere validamente utilizzati il telefax o la posta elettronica; la sottoscrizione dei documenti può altresì avvenire in forma digitale.

Il procedimento deve concludersi entro otto giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 20 - Decisione dei soci assunta con metodo assembleare.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel caso in cui le decisioni abbiano ad oggetto le materie di cui agli artt. 2479, 4° comma, e 2480, Cod. Civ., oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale.

Articolo 21 -Assemblea

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso spedito ai soci, risultanti dal Registro delle Imprese, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa

l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservare agli atti della società, con la quale dichiarano di essere informati della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno, e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia, negli stati dell'Unione Europea.

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.

La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di mancanza o di assenza dei soggetti predetti, al consigliere più anziano di età. In via residuale si applica l'articolo 2479 bis, comma 4, del codice civile.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza.

E' consentito l'intervento in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione tali da permettere che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, partecipare alla discussione, visionare, ricevere o trasmettere documenti, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 22 - Sistema di amministrazione

L'amministrazione della società è affidata, in base a quanto stabilito dai soci con decisione assunta in sede di nomina:

- ad un amministratore unico, ovvero
- ad un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, ovvero
- a due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza;

Gli amministratori possono essere anche non soci ed ai componenti dell'organo amministrativo non si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390, Cod. Civ..

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da due membri, in caso di disaccordo fra gli stessi sulla revoca del consigliere delegato, o in caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno di essi, si intenderà decaduto l'intero consiglio.

I consiglieri, se nominati, durano in carica fino a rinuncia o revoca o per quel determinato periodo stabilito in sede di elezione, essi sono rieleggibili.

Articolo 23 - Durata in carica, revoca e cessazione dei componenti dell'organo amministrativo

I componenti dell'organo amministrativo restano in carica per tre esercizi, salvo che i soci, al momento della nomina, abbiano fissato un diverso termine, ovvero fino alla revoca o alle dimissioni, e sono liberamente rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Articolo 24 - Consiglio di amministrazione

Qualora sia stato nominato un consiglio di amministrazione, ed ove non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, i suoi componenti eleggono un presidente scelto tra gli stessi.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 26, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Ai fini della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto possono essere validamente utilizzati il telefax o la posta elettronica; la sottoscrizione dei documenti può altresì avvenire in forma digitale.

Il procedimento deve concludersi entro 3 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Articolo 25 - Adunanze e deliberazioni collegiali del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale in caso di richiesta da parte di un suo componente e per le decisioni che riguardino: gli aumenti di

capitale, la redazione di progetti di fusione e scissione, la nomina di direttori e direttori generali.

Nei casi di cui al presente articolo, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso inviato a tutti i componenti dell'organo amministrativo almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima, mediante lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. A tal fine, si considerano comunque mezzi idonei il telefax, il telegramma e la e-mail.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per tele-videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il consiglio di amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i componenti dell'organo amministrativo ed i sindaci effettivi qualora nominati.

Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Salvo diversa delibera all'atto della nomina, l'organo di amministrazione, qualunque ne sia la composizione, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

L'organo di amministrazione ha facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Ove sia nominato un consiglio di amministrazione, questo potrà delegare tutti i propri poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381, Cod. Civ.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate

nell'articolo 2475 Cod. Civ..

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Articolo 26 - Rappresentanza della società

I poteri di rappresentanza generale della società competono all'organo amministrativo.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, i poteri di rappresentanza competono al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Articolo 27 - Compenso dei componenti l'organo amministrativo

Ai componenti dell'organo amministrativo spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso annuo, nonché un trattamento di fine mandato da accantonarsi annualmente, variabili in funzione alle effettive prestazioni svolte.

CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ SOCIALE

Articolo 28 - Poteri di controllo dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 29 - Organi di controllo

Ai sensi del primo comma dell'articolo 2477 Cod. Civ., con decisione dei soci può essere nominato un organo di controllo o un Revisore.

Nei casi previsti dall'articolo 2477, Cod. Civ., la società, con decisione dei soci, nomina l'organo di controllo o un revisore.

Su scelta dei soci, l'organo di controllo può essere costituito da un solo membro o da un collegio composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti a sensi di legge.

Per quanto riguarda la cessazione delle cariche, decadenza e ineleggibilità si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile.

Articolo 30 - Compiti, competenze e doveri dell'organo di controllo.

Il collegio sindacale e il Sindaco Unico hanno i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis, Cod. Civ., ed esercitano la revisione legale dei conti sulla società.

Si applicano al Collegio Sindacale e al Sindaco Unico le

disposizioni di cui agli articoli 2404, 2405, 2406, 2407 e 2408, Cod. Civ..

Articolo 31 - Revisore legale dei conti

Qualora - in alternativa alla nomina del Collegio Sindacale o del Sindaco unico e ad esclusione dei casi in cui la loro nomina sia obbligatoria - la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme di legge previste per lo stesso in materia di società per azioni.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 32 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 33 - Bilancio ed utili

Al termine di ciascun esercizio, l'organo amministrativo provvede, alla redazione del progetto di bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione da parte dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dello stesso.

Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Gli utili risultanti dal bilancio, dedotta una quota non inferiore al 5% da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo le decisioni assunte dai soci.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 34 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie al verificarsi delle cause di cui all'art. 2484, Cod. Civ..

In tutte le ipotesi di scioglimento, la competenza a prendere atto del verificarsi della causa di scioglimento e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari conseguenti, da compiersi entro novanta giorni, spetta all'organo amministrativo.

Per la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione si applica l'art. 2487, Cod. Civ..

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle vigenti norme di legge.

F.to Gian Enrico Maria Mapelli

F.to Valerio Tacchini - Notaio

MONTANINO SRL - SCISSIONE PARZIALE
ELEMENTI PATRIMONIALI TRASFERENDI ALLA BENEFICIARIA GEMA SRL

ALLEGATO "B" AL
N. 141904 DI REP.
N. 20833 DI RACC.

ATTIVO

S.Margherita Ligure - La Cervara:

Fabbricato	€ 73.430,58
F.do amm.to Fabbricato	-€ 38.551,08
Terreno	€ 116.230,60
F.do amm.to Terreno	-€ 4.130,47
Spese Incrementative e Rivalutaz.	€ 11.190.066,06
F.do amm.to Sp. Incrementative e Rivalutaz.	-€ 4.496.799,72

Totale netto € 6.840.245,97

S.Margherita Ligure - Via Cairoli:

Fabbricato	€ 165.266,21
Terreno	€ 41.316,55
Spese Incrementative e Rivalutaz.	€ 646.778,26

Totale netto € 853.361,02

Altre immobilizzazioni

Mobili e arredi "La Cervara"	€ 1.296.709,87
F.do amm.to Mobili e arredi "La Cervara"	-€ 1.093.712,76
Mobili e arredi uffici "La Cervara"	€ 12.636,54
F.do amm.to Mobili e arredi uffici "La Cervara"	-€ 12.472,16
Attrezzatura varia "La Cervara"	€ 74.713,37
F.do amm.to Attrezzatura varia "La Cervara"	-€ 58.155,22
Apparecch. Telefoniche "La Cervara"	€ 15.435,87
F.do amm.to Apparecchi telefonici "La Cervara"	-€ 15.435,87
Macchine elettroniche "La Cervara"	€ 12.830,75
F.do amm.to Macchine elettroniche "La Cervara"	-€ 10.705,25
Impianti specifici "La Cervara"	€ 2.751.475,95
F.do amm.to Impianti specifici "La Cervara"	-€ 2.215.582,33
Mobili e arredi "Via Cairoli"	€ 228.349,71
F.do amm.to Mobili e arredi "Via Cairoli 12"	-€ 228.032,91
Impianti Specifici "Via Cairoli 12"	€ 27.198,18
F.do amm.to Impianti specifici "Via Cairoli 12"	-€ 19.989,47

Totale netto € 765.264,27

TOTALE ATTIVO € 8.458.871,26

TOTALE ATTIVO MONTANINO SRL € 17.838.331,19

PASSIVO

Patrimonio netto

Capitale sociale	€ 10.000,00
Riserva Monetaria ex Legge 72/83 La Cervara	€ 1.704,27
Riserva di capitale società incorporata	€ 334.549,98
Totale patrimonio netto	€ 346.254,25

Debiti

Soci c/to versamenti infruttiferi	€ 112.617,01
Titoli di Debito	€ 8.000.000,00
Totale debiti	€ 8.112.617,01

TOTALE PASSIVO € 8.458.871,26

check € 0,00

Simone Doria Dapell





Direzione Provinciale di Genova
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 14/02/2017

Data: 14/02/2017 - Ora: 09.11.40

Segue

Visura n.: T45439 Pag: 1

Dati della richiesta	Denominazione: MONTANINO S.R.L. CON SEDE IN MILANO Terreni e Fabbricati siti in tutta la provincia di GENOVA
Soggetto individuato	MONTANINO S.R.L. CON SEDE IN MILANO C.F.: 03387080157

1. Unità Immobiliari site nel Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE(Codice I225) - Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						ALTRE INFORMAZIONI		
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	Indirizzo Dati derivanti da	Dati ulteriori
1		8	104	4			A/3	4	4 vani	Totale: 66 m² Totale escluse aree scoperte**: 66 m²	Euro 619,75 L. 1.200.000	VIA CAIROLI n. 12 piano: 1; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.	
2		8	104	5			A/3	4	4 vani	Totale: 68 m² Totale escluse aree scoperte**: 68 m²	Euro 619,75 L. 1.200.000	VIA CAIROLI n. 12 piano: 1; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.	
3		8	104	6			A/3	4	4 vani	Totale: 65 m² Totale escluse aree scoperte**: 65 m²	Euro 619,75 L. 1.200.000	VIA CAIROLI n. 12 piano: 2; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.	
4		8	104	7			A/3	4	4 vani	Totale: 68 m² Totale escluse aree scoperte**: 68 m²	Euro 619,75 L. 1.200.000	VIA CAIROLI n. 12 piano: 2; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.	
5		8	104	8			A/3	4	4 vani	Totale: 64 m² Totale escluse aree scoperte**: 64 m²	Euro 619,75 L. 1.200.000	VIA CAIROLI n. 12 piano: 3; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.	
6		8	104	9			A/3	4	4 vani	Totale: 67 m² Totale escluse aree scoperte**: 66 m²	Euro 619,75 L. 1.200.000	VIA CAIROLI n. 12 piano: 3; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.	
7		8	104	10			A/3	4	4 vani	Totale: 63 m² Totale escluse aree scoperte**: 63 m²	Euro 619,75 L. 1.200.000	VIA CAIROLI n. 12 piano: 4; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.	
8		8	104	11			A/3	4	4 vani	Totale: 67 m² Totale escluse aree scoperte**: 66 m²	Euro 619,75 L. 1.200.000	VIA CAIROLI n. 12 piano: 4; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.	



Direzione Provinciale di Genova
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 14/02/2017

Data: 14/02/2017 - Ora: 09.11.40
Visura n.: T45439 Pag: 2

Segue

9	8	104	12	A/3	4	4 vani	Totale: 76 m² Totale escluse aree scoperte*: 63 m²	Euro 619,75 L. 1.200.000	VIA CAIROLI n. 12 piano: 5; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.
10	8	104	13	C/1	12	38 m²	Totale: 50 m²	Euro 2.060,66 L. 3.990.000	VIA CAIROLI n. 14 n. 16 piano: T; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.
11	8	104	14	C/1	12	41 m²	Totale: 51 m²	Euro 2.223,35 L. 4.305.000	VIA CAIROLI n. 10 piano: T; Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.
12	12	199		E/7					L'UNGOMARE RAFFAELE ROSSETTI piano: T-1; Impianto meccanografico del 30/06/1987
13	12	426	3	A/2	1	7 vani	Totale: 270 m² Totale escluse aree scoperte*: 270 m²	Euro 1.229,17	L'UNGOMARE RAFFAELE ROSSETTI piano: 1; VARIAZIONE del 11/03/2016 protocollo n. GE0063369 in atti dal 11/03/2016 AGGIORNAMENTO PLANIMETRICO (n. 34721.1/2016)
									Annotazione

Immobile 13: Annotazione: di stadio: correzione su dati identificativi del protocollo di presentazione planimetrica n.2627/1969

Totale: vani 43 m² 79 Rendita: Euro 11.090,93

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	MONTANINO S.R.L. CON SEDE IN MILANO	03387080157*	(1) Proprietà
DATI DERIVANTI DA	ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 27/03/1991 Voltura in atti dal 11/02/1997 Repertorio n.: 143999 Rogante: NOT. ACQUARONE Sede: MILANO/Registrazione: PU Sede: MILANO n.: 7107 del 10/04/1991 TRASFERIMENTO DI SEDE (n. 25490.1/1991)		

Giuseppe Maria Vignoli



Direzione Provinciale di Genova
Ufficio Provinciale - Territorio

2. **Unità Immobiliari** site nel Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE (Codice I225) - Catasto dei Fabbricati

Visura per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 14/02/2017

Data: 14/02/2017 - Ora: 09.11.40

Fine

Visura n.: T45439 Pag: 3

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO			ALTRE INFORMAZIONI		
	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona	Micro	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale
1	Urbana	12	308	1			A/8	1	56 vani	Totale: 3473 m ² Totale escluse aree scoperte**: 3394 m ²
										Euro 20.968,15
2		12	308	2			A/3	3	5 vani	Totale: 98 m ² Totale escluse aree scoperte**: 98 m ²
										Euro 658,48

Immobile 1: Annotazione: classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)

Immobile 2: Annotazione: classamento e rendita proposti (d.m. 701/94)

Totale: vani 61 Rendita: Euro 21.626,63

Intestazione degli immobili indicati al n. 2

DATI ANAGRAFICI		CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
N.			
1	MONTANINO S.R.L. CON SEDE IN MILANO		(1) Proprietà

Totale Generale: vani 104 m² 79 Rendita: Euro 32.717,56

Unità immobiliari n. 15

Tributi erariali: Euro 1,80

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti" (cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

Gianrico Daniele Papelli

Allegato "D" al n. 141904/20833 di Repertorio

STATUTO

della società

"MONTANINO S.R.L."

Articolo 1 - Denominazione, Sede

È costituita la società a responsabilità limitata con la denominazione

"MONTANINO S.R.L."

La società ha sede legale in Milano all'indirizzo risultante dal Registro Imprese, sulla base dell'atto costitutivo o di successive modificazioni iscritte a norma di legge.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere in località diverse dalla sede sociale, anche all'estero, unità locali operative (filiali, uffici), agenzie e rappresentanze; può altresì modificare l'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato, effettuando la prescritta pubblicità nel Registro Imprese.

Articolo 2 - Oggetto

La società ha per oggetto di compiere qualsiasi operazione immobiliare, finanziaria, industriale e commerciale ed in particolare l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione, l'affitto, l'amministrazione, la conduzione e la utilizzazione in genere di immobili, nonché la compravendita di titoli e valori quotati e non quotati nelle borse valori.

La società può inoltre gestire alberghi, ristoranti, bar ed altri esercizi commerciali in genere.

La società potrà concedere avalli e fidejussioni e garanzie di ogni genere nei confronti di chiunque, per obbligazioni e debiti di terzi anche non soci, nonché compiere ogni operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare od immobiliare che l'organo amministrativo ritenga utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà assumere ed alienare direttamente od indirettamente interessenze o partecipazioni in altre società o imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

L'attività finanziaria non potrà comunque essere svolta nei confronti del pubblico.

Articolo 3 - Capitale

Il capitale sociale è determinato in Euro 36.800,00 (trentaseimilaottocento virgola zero zero) ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge, in misura proporzionale ai conferimenti effettuati da ciascun socio.

In caso di aumento del capitale sociale è riservato ai soci il diritto di opzione da esercitarsi con le formalità nei limiti di legge in ragione delle quote rispettivamente possedute, può essere deliberato ed attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, con l'osservanza delle norme di legge.

Può inoltre essere previsto il conferimento di danaro, di crediti, o di altri beni o servizi consentiti dalla legge.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis secondo comma c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e secondo i criteri stabili dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

Per il rimborso di tali finanziamenti vale la postergazione disposta dalla legge.

La società può altresì, mediante deliberazione assembleare, emettere titoli di debito al portatore o nominativi, per somma non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Articolo 4 - Durata

La durata è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) salvo proroga od anticipato scioglimento da deliberarsi dall'Assemblea.

Articolo 5 - Trasferimento delle partecipazioni

Le quote di partecipazione dei soci sono divisibili e sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, mentre la loro trasferibilità per atto tra vivi è soggetta alle seguenti limitazioni: il socio che intende cedere (per l'intero o per una frazione) la propria quota, deve offrirla in via di prelazione agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarla in proporzione alla quota da essi posseduta.

L'offerta deve indicare il prezzo richiesto per la vendita della quota o frazione di essa, o il valore della stessa in caso di cessione a titolo gratuito, e le generalità di colui o di coloro ai quali l'offerente la cederebbe qualora i soci non esercitino la prelazione.

L'offerta è fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al rappresentante legale della società, il quale ne darà entro 10 giorni avviso raccomandato a tutti gli altri soci.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della quota offerta debbono darne comunicazione con lettera raccomandata al rappresentante legale della Società, e ciò a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di cui sopra.

Se nel termine di cui sopra taluno dei soci non avrà esercitato la prelazione di che trattasi, gli altri soci hanno diritto di sostituirsi, sempre in proporzione alle

rispettive quote, nella prelazione non esercitata.

Verificandosi tale ipotesi il rappresentante legale della Società ne darà entro 10 giorni avviso raccomandato a tutti i soci, ed i soci che intendono sostituirsi a quelli che non hanno esercitato la prelazione, dovranno darne comunicazione raccomandata ad esso rappresentante entro quindici giorni dal ricevimento dell'avviso stesso.

Il socio o i soci che intendono esercitare la prelazione dovranno comunque acquistare l'intera quota, o frazione di essa, offerta di vendita.

Se nei termini suddetti i soci non avranno esercitato nel modo anzidetto i diritti di prelazione loro riservati, il socio offerente potrà cedere la propria quota, o frazione di essa, a colui od a coloro le cui generalità egli ha comunicato al momento dell'offerta.

Quanto disposto per la vendita delle quote è applicabile anche per la vendita dei diritti di opzione.

Le quote non potranno essere sottoposte a pegno, né venire costituite convenzionalmente in garanzia, né formare oggetto di costituzione di usufrutto volontario, se non con il consenso dell'Assemblea dei Soci che delibererà a maggioranza del capitale sociale; tale consenso, che potrà anche essere subordinato alla conservazione da parte del Socio del diritto di voto, comunque potrà essere negato dall'Assemblea solo per comprovati motivi inerenti l'interesse sociale.

Articolo 6 - Recesso

Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società nei soli casi previsti dall'art. 2473 c.c., dall'art. 2481 bis c.c. e dall'art. 2497 quater e da altre norme inderogabili.

Le modalità di esercizio del recesso sono quelle previste in tema di società per azioni.

Il rimborso ai soci recedenti avviene come previsto dall'art. 2473 c.c..

Qualora si rendesse necessario ridurre il capitale sociale e questo risultasse inferiore al minimo legale, si applicheranno gli articoli 2482 ter e 2484 c.c.

Articolo 7 - Decisione dei soci

Le decisioni dei soci sono prese a norma dell'art. 2479 c.c.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 8 - Assemblea

Nei casi previsti dall'art. 2479 c.c. nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea o

della Confederazione Elvetica.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere materialmente convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno della seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione; se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso la nuova assemblea dovrà essere riconvocata entro 30 giorni dalla data della prima ove questa sia andata deserta.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 9 - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 10 - Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da soggetto anche non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Articolo 11 - Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 12 - Quorum deliberativi

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 13 - Amministrazione

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Articolo 14 - Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni, o per il periodo determinato dai soci al momento

della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto in appresso previsto, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza decade l'intero consiglio di amministrazione.

Gli altri consiglieri devono, entro 15 giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 15 - Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento nonché un segretario anche estraneo.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 15, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 20 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 16 - Adunanze del consiglio di amministrazione

In caso di richiesta della maggioranza degli amministratori e comunque in caso di decisioni che riguardino la prestazione di garanzie in genere e nel caso previsto dal quinto comma dell'art. 2475 c.c., il consiglio deve

deliberare in adunanza collegiale.

La convocazione avviene ad opera del Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea o della Confederazione Elvetica.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire a tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 17 - Poteri organo amministrativo

L'organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l'oggetto sociale o strumentali allo stesso, esclusi soltanto quelli che la legge od il presente statuto riservano all'assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare nei limiti di legge i suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475 comma quinto c.c.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati,

entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 15 giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Articolo 18 - Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta disgiuntamente a ciascun consigliere.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori, institori e procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti fissandone i poteri.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 19 - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione ai momento della nomina.

Articolo 20 - Organo di controllo

La società può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Articolo 21 - Composizione e durata

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti che durano in carica per tre esercizi sociali.

I Sindaci sono nominati dai Soci che provvederanno altresì alla nomina del Presidente del Collegio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

Per quanto qui non espressamente previsto si applicano le disposizioni degli articoli 2397 e seguenti c.c.

La riunione del Collegio sindacale potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 15.

Articolo 22 - Revisione

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei

casi di obbligatorietà dello stesso la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Articolo 23 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio redatto a sensi dell'art. 2478 bis c.c. è presentato ai Soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e qualora si tratti di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società, entro centoottanta giorni.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 24 - Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 c.c. in quanto applicabile nonché negli altri casi previsti dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal verificarsi delle dette ipotesi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando il numero e il funzionamento.

Articolo 25 - Disposizioni finali

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore (se nominati) per tutti i rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali (Libro Soci o Libro Assemblee nella parte in cui è trascritta la deliberazione di nomina) salvo che ciascun interessato abbia richiesto ed ottenuto rettifica per sopravvenuto cambiamento del domicilio.

Articolo 26 - Rinvio

Per quanto non disposto nel presente statuto si osserveranno le norme di legge vigenti in materia di società a responsabilità limitata.

In difetto di disciplina si applicheranno le norme in tema di società per azioni, se compatibili.

F.to Gian Enrico Maria Mapelli

F.to Valerio Tacchini - Notaio

Copia in conformità dell'originale.
Milano, 09 marzo 2017